



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di Legge n.222/12[^] di iniziativa dei Consiglieri F. MANCUSO, S. CIRILLO
recante: "Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968"**

RELATORE: SALVATORE CIRILLO

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Proposta di legge recante: Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a disciplinare le procedure finalizzate al trasferimento ed alla regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437 (Provvedimenti straordinari per la Calabria) e dalla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali).

Nello specifico, si interviene per risolvere tutte quelle situazioni giuridiche verificatesi con espresso riferimento al trasferimento, nel tempo, degli abitati ubicati in zone classificate a grave rischio di dissesto idrogeologico o colpiti da calamità naturali.

L'articolo 1 del dettato normativo affida ai Comuni il compito di effettuare la ricognizione di tutti gli immobili rientranti nella casistica di cui alle leggi sopra citate e che sono posseduti a seguito di assegnazione ai nuclei familiari "sfollati" a causa degli eventi alluvionali del tempo e conseguentemente autorizza l'attivazione delle procedure amministrative per il loro trasferimento ai soggetti beneficiari.

L'articolo 2 disciplina in dettaglio l'iter procedurale che gli Enti municipali ed i soggetti beneficiari dell'iniziativa legislativa devono osservare per giungere alla corretta conclusione delle procedure per la regolarizzazione delle posizioni giuridiche in atto presenti. Inoltre vengono stabiliti criteri chiari ed univoci che devono possedere i soggetti titolati per la partecipazione agli avvisi pubblici predisposti dai Comuni. Infine, si specifica che tutte le spese previste per la redazione, registrazione e regolarizzazione degli atti notarili sono a carico dei richiedenti.

L'articolo 3 indica la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire agli assegnatari originari o agli eredi legittimi di avviare l'iter di regolarizzazione nel più breve tempo possibile.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Indica le finalità della presente proposta di legge e individua gli immobili da regolarizzare. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Prevede la procedura per la regolarizzazione degli immobili di cui all'articolo 1			
3	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. I costi della procedura di regolarizzazione sono a carico del richiedente.			
4	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Testo

" Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968 "

Art. 1

(Disposizioni generali e finalità)

1. La presente legge disciplina il trasferimento e le procedure per la regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437 (Provvedimenti straordinari per la Calabria) e della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 (Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali).
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono trasferiti al Comune nel cui territorio sono stati edificati e vengono acquisiti, previa deliberazione della giunta comunale, dopo aver effettuato la ricognizione di tutti gli immobili oggetto di rinuncia tacita o espressa successivamente alla presentazione dell'originaria domanda di assegnazione da parte del beneficiario.
3. I Comuni attivano le procedure amministrative di trasferimento alle famiglie aventi diritto, secondo le norme vigenti.

Art. 2

(Procedura per la regolarizzazione degli immobili)

1. A seguito di apposito avviso, pubblicato entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e per i successivi novanta giorni sull'albo pretorio del Comune, gli originari assegnatari degli immobili di cui all'articolo 1 o i loro eredi legittimi, possono presentare domanda di regolarizzazione degli stessi.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili per i quali nessun assegnatario diretto o erede legittimo ha presentato richiesta di regolarizzazione della proprietà formale, possono essere richiesti da coloro i quali risultano occupanti alla data del 31 dicembre 2022 e hanno provato la titolarità del diritto alla assegnazione. La domanda è presentata entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione di apposita procedura sull'albo pretorio. Entro i successivi centottanta giorni l'Ente fissa un termine, non superiore a trecentosessantacinque giorni, per il compimento delle operazioni di rogito e regolarizzazione secondo la normativa vigente, prorogabile una sola volta per ulteriori centottanta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, l'occupante che non ha ottemperato agli adempimenti necessari alla regolarizzazione decade dal diritto di assegnazione e il bene si considera acquisito nella disponibilità del Comune che lo utilizza per soddisfare le esigenze connesse con le emergenze abitative del territorio.
3. Le spese, gli oneri e i costi per la redazione, registrazione e regolarizzazione dell'atto sono a carico del richiedente.

Art. 3

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.